




## Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale Istruzione,  
Formazione e Lavoro

Milano 10.06.2010

Prot. El.2010.0508841



e, p.c.

A tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro  
della Lombardia  
LORO SEDI

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione Medico  
Ai Responsabili di Servizio PSAL delle ASL  
LORO SEDI

Ai Direttori dei Centri di Formazione accreditati in  
Regione Lombardia  
LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Direzione Generale - Ufficio IV



**Oggetto: Modalità attuative del parere del 2 marzo 2010 in merito "all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento".**

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole della Direzione Regionale al Lavoro per la Lombardia, si indicano le modalità attuative della nota congiunta del 2 marzo 2010 di Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità e del Ministero del Lavoro, della Sanità e delle Politiche sociali - e Direzione Regionale al Lavoro della Lombardia in merito "all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento".

Il parere in oggetto trova la sua applicazione nell'ambito del DDUO n. 3104 del 31 marzo 2009 "Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della l.r. 19/2007".

Tale DDUO ha approvato un modello di convenzione per la disciplina dei rapporti dei periodi di alternanza scuola lavoro tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese ospitanti, nonché un modello di Piano formativo personalizzato del singolo allievo.

Gli adempimenti, previsti dal parere del 2 marzo 2010, sono da ricondurre quindi alla Convenzione e al Piano formativo, che rappresentano i documenti fondamentali che regolano le responsabilità delle parti (istituzione formativa ed impresa ospitante), ivi comprese quelle inerenti alla tutela della salute ed alla sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro.

U.O. Attuazione delle Riforme e Controlli

Via Cardano 10 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02 6765 8436 - Fax 02 6765 6281 e-mail: [ada\\_fiore@regione.lombardia.it](mailto:ada_fiore@regione.lombardia.it)

Va premesso che, in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, benché sia lo studente in alternanza scuola lavoro sia lo studente che faccia uso di laboratori, ai fini della normativa sulla sicurezza, siano equiparati al lavoratore, non di per sé nasce l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Tale obbligo nasce, come per i lavoratori, *esclusivamente* nel caso in cui tale necessità emerga dagli esiti della valutazione dei rischi o dei rischi specifici di cui al Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 626/94.

In particolare, quindi:

- Nel caso in cui lo studente sia già assoggettato ad obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell'istituzione formativa, quale esito della valutazione dei rischi, derivante dall'utilizzo delle attrezzature e laboratori didattici, ("primo caso" del parere), il medico competente dell'istituzione formativa potrà validamente certificare l'idoneità dello studente con riferimento ai rischi presenti presso l'impresa ospitante basandosi, in alternativa al Documento di valutazione dei rischi aziendale (DVR), sulla Convenzione e sul relativo Piano formativo di cui al DDUO 3104 del 31 marzo 2009.  
A tal fine il Piano formativo dovrà riportare compiutamente le indicazioni delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature che saranno utilizzate, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante in formazione.
- Nel caso in cui lo studente non sia già assoggettato ad obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell'istituzione formativa, e quindi l'obbligo di tutela ricada solo sull'impresa ospitante ("secondo caso" del parere), qualora l'esito della valutazione dei rischi imponga l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'idoneità sanitaria alla mansione, qualora la Convenzione così disponga, potrà essere certificata dal medico competente dell'istituzione formativa, sempre basandosi sulle necessarie informazioni riportate dal Piano formativo individuale come indicato al paragrafo precedente.

Si chiede pertanto agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di osservare gli orientamenti sopra indicati per quanto di rispettiva competenza, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

DG Sanità  
U.O. Governo della Prevenzione  
e tutela sanitaria

Il Dirigente  
Luigi Macchi

DG Istruzione Formazione e Lavoro  
U.O. Attuazione delle Riforme e Controlli

Il Dirigente  
Ada Fiore